



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1) L'Università degli Studi della Basilicata (di seguito indicata con "Università" o "Ateneo"), ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni oppure finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici provvedimenti normativi, accordi o convenzioni.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui al precedente comma, di seguito denominati contrattisti.

Art. 2 - Caratteristiche dei contratti di ricerca

- 1) I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
- 2) Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i corrispondenti contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 3) La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Modalità di selezione

- 1) Il conferimento dei contratti di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
- 2) Il conferimento dei contratti di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati, nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore – che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione

- 1) Nell'ambito delle proprie disponibilità e tenuto conto dei vincoli di legge, i Consigli delle Strutture primarie, nella composizione ristretta ai professori e ricercatori, deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca e l'avvio delle relative procedure.
- 2) Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene richiesta la procedura;
 - b) il programma di ricerca (titolo e breve descrizione) cui è collegato il contratto;

- c) il responsabile della ricerca;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel gruppo scientifico-disciplinare di cui alla precedente lettera;
- f) la Struttura Primaria e la sede principale di svolgimento delle attività;
- g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
- h) il costo annuo lordo del contratto per l'Amministrazione e l'importo del trattamento retributivo annuo del contrattista al lordo degli oneri a suo carico;
- i) il punteggio massimo attribuibile per il colloquio e per ciascuna delle voci indicanti i criteri di valutazione riportati al successivo art. 8, comma 4, per un totale complessivo di 100 punti di cui da 30 a 50 destinati alla valutazione del colloquio;
- j) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, compreso tra 2 e 5, e eventuali altri titoli che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- k) informazioni utili alla presentazione, da parte dei candidati, della proposta progettuale da sviluppare nell'ambito del programma di cui alla lettera b);
- l) le eventuali conoscenze linguistiche richieste.

Art. 5 - Bando di selezione

- 1) Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i criteri di valutazione e il punteggio massimo attribuibile per ciascuna delle voci che li comprendono;
 - c) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - d) il trattamento giuridico, economico e previdenziale, con l'indicazione dell'importo retributivo annuo del contrattista al lordo degli oneri a suo carico;
 - e) la modalità di convocazione dei candidati al colloquio, ed eventualmente la data e l'ora di svolgimento dello stesso.
- 2) Il bando è pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e viene pubblicizzato sul sito del Ministero competente e sul portale dell'Unione Europea.
- 3) I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono ordinariamente di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.
- 4) Per motivate esigenze, rese evidenti nel decreto di emanazione, il bando può prevedere un diverso termine temporale per la presentazione della domanda, nonché dei tempi di cui al successivo articolo 9, riservati allo svolgimento delle selezioni e al termine del procedimento.

Art. 6 - Candidati ammissibili alle selezioni

- 1) Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

- 2) Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le eventuali regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo.
- 3) Non possono partecipare alle selezioni:
 - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
 - coloro che hanno fruito di contratti di cui articolo 24 della Legge n. 240 del 2010;
 - coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore o ricercatore afferente alla struttura primaria che ha proposto l'attivazione della procedura di selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
- 4) L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 7 - Commissione giudicatrice

- 1) La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere. Almeno uno dei componenti deve essere inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
- 2) Il Consiglio di Struttura primaria, nella composizione ristretta ai professori e ricercatori, designa i tre componenti la Commissione giudicatrice e due supplenti. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Struttura primaria delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con i temi di ricerca oggetto del bando. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i 15 giorni successivi a tale termine.
- 3) Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
- 4) Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i professori e i ricercatori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'anno accademico precedente alla data di

- emanazione del bando di selezione;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale.
 - 5) Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 3 e 4.
 - 6) La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo.
 - 7) Dalla data di pubblicazione decorrono 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricsuazione dei Commissari. L'eventuale accoglimento di istanze di ricsuazione dei commissari produce l'annullamento degli atti della Commissione adottati fino a quel momento.
 - 8) La Commissione individua al proprio interno un presidente e un segretario verbalizzante.
 - 9) La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
 - 10) La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
 - 11) La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore. In questo caso, la Commissione, fatti salvi gli atti fino ad allora adottati, viene reintegrata con la nomina del supplente, secondo l'ordine proposto dal Consiglio della Struttura primaria.
 - 12) Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 8 - Modalità di svolgimento delle selezioni

- 1) La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta ad accertare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
- 2) La valutazione comprende un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati e il possesso delle competenze necessarie allo svolgimento del programma di ricerca oggetto della selezione. Durante il colloquio sarà accertata la conoscenza linguistica eventualmente prevista dal bando.
- 3) I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità indicate nel bando.
- 4) I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità, originalità e innovatività della proposta progettuale presentata, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni allegate con riferimento al programma di ricerca

oggetto della selezione.

- 5) La Commissione, in occasione della prima riunione, individua il presidente e il segretario e determina le modalità per la valutazione dei candidati e l'attribuzione dei punteggi.
- 6) La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione di un motivato giudizio e all'attribuzione dei relativi punteggi.
- 7) I punteggi della valutazione effettuata sulla base dei criteri di cui al comma 4, dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
- 8) Al termine del colloquio, la Commissione redige quindi una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati ed individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio di almeno 70 punti.
- 9) In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 9 - Termine del procedimento

- 1) La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a 30 (trenta) giorni.
- 2) Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
- 3) Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo – sezione Amministrazione Trasparente- nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. Con il decreto di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore della selezione.
- 4) Entro 30 giorni dal decreto di dichiarazione del vincitore, l'interessato è invitato a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta.
- 5) Il contratto dovrà essere sottoscritto, di norma, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
- 6) In caso di rinuncia da parte dell'interessato, pervenuta entro tre mesi dal conferimento del contratto, o in mancanza della presa di servizio, il Consiglio della Struttura Primaria che aveva richiesto l'avvio del procedimento di selezione, può richiedere al Rettore il conferimento del contratto al candidato immediatamente successivo nella graduatoria di merito, a condizione che sia garantita la copertura finanziaria per il periodo eccedente la durata del conferimento originario. La stipula del contratto avviene con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5.

Art. 10 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

- 1) L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
- 2) Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) le attività relative al progetto di ricerca;

- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso la Struttura Primaria il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
- 3) Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.
- 4) Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.
- 5) In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 11 - Rapporto di lavoro

- 1) Il contrattista svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca, articolando la propria attività di concerto con il Responsabile della ricerca.
- 2) La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970 e, per quanto compatibile, dall'art. 10 della Legge n. 240 del 2010; il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
- 3) Lo svolgimento di incarichi esterni può avvenire soltanto se autorizzato dal Rettore, previa delibera del Consiglio della Struttura primaria che si esprime, tenuto conto del parere del responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.
- 4) La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
- 5) Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 12 - Rinnovo dei contratti

- 1) I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
- 2) L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge 240 del 2010.
- 3) In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto disposto nell'art. 16, comma 1, di questo regolamento, fermo restando che il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
- 4) La delibera di rinnovo del contratto è assunta dal Consiglio della Struttura primaria, nella composizione ristretta ai professori e ricercatori.
- 5) La delibera del Consiglio di Struttura primaria dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto all'Amministrazione centrale e dovrà indicare le modalità di copertura

finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

- 6) Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal trattatista e dal Rettore.

Art. 13 - Proroga dei contratti

- 1) Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 2) L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
- 3) La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio della Struttura primaria, nella composizione ristretta ai professori e ricercatori.
- 4) La delibera del Consiglio della Struttura primaria dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto all'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
- 5) La proroga del contratto è sottoscritta dal trattatista e dal Rettore.

Art. 14 - Cessazione del rapporto di lavoro

- 1) La cessazione del rapporto di lavoro oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
- 2) Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
- 3) È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
- 4) Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione scientifica sia la mancata approvazione da parte del Consiglio della Struttura primaria.

Art. 15 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

- 1) I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca o contratti di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
- 2) Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
- 3) Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere

attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 16 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

- 1) Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico individuato nella delibera della Struttura primaria di cui all'art. 4, comma 2, lettera h), tenuto conto che l'importo del trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo del contrattista è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In sede della predetta delibera del Consiglio della Struttura primaria, tale trattamento retributivo è eventualmente incrementabile, secondo criteri di complessità del progetto di ricerca e comunque fino a quello corrispondente al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
- 2) Il trattamento retributivo annuo lordo, in corso di contratto, non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
- 3) Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
- 4) L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 17 - Norme di rinvio ed entrata in vigore

- 1) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al decreto di emanazione ed è pubblicato sul sito web di Ateneo.